



N 12/2017 CP

**IL TRIBUNALE DI RIMINI  
SEZIONE CIVILE**

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai

Sigg. Magistrati:

Dott. Francesca Miconi                      Presidente Relatore

Dott. Susanna Zavaglia                      Giudice

Dott. Costanza Perri                         Giudice

Nel procedimento per concordato preventivo n 12/2017 proposto da

**DECRETO**

Visto il ricorso per concordato preventivo a norma degli art. 160 e 161 comma 6 LF depositato il 18-7-2017 dal legale rappresentante della Società ( )  
eserccente l'attività di compravendita di immobili alberghieri, gestione di hotel;

rilevato che in data 22-12-2017 la società ha depositato un atto intitolato " Proposta di Concordato preventivo – Relazione e attestazione e deposito documentazione di cui all'art 161 comma 2 e 3 LF", atto formato e sottoscritto dalla DR ( ) quale professionista incaricato della relazione attestativa;

richiamato il proprio decreto del 26-3-2018 circa i limiti di fattibilità giuridica del piano presentato;



rilevato che nella memoria difensiva presentata per l'udienza dell'8-5-2018 si ribadisce il contenuto della proposta, sostenendone la ammissibilità e la conformità all'ordine delle cause di prelazione;

ritenuto che il principio del rispetto dell'ordine dei privilegi consista nella necessaria integrale soddisfazione del grado di privilegio generale precedente prima di poter soddisfare il grado successivo, e che in caso di incapacienza dei beni dell'impresa ai chirografari possano essere destinate esclusivamente risorse provenienti da terzi, e non dal patrimonio del debitore ( cd finanza esterna ) ;

ritenuto che il mancato rispetto **dell'ordine delle cause di prelazione** , stabilito dall'art 160 comma 2 lf, riguardi la fattibilità giuridica del concordato, cioè la conformità della proposta alle norme inderogabili di legge , la cui valutazione è rimessa al Tribunale, e non alla volontà negoziale dei creditori;

ritenuto che, in via ancora preliminare, la proposta di concordato non sia neppure ritualmente proposta, poiché non è stata depositata la "domanda di concordato" sottoscritta dal legale rappresentante della società debitrice , ma soltanto una Relazione attestativa di un professionista;

che inoltre non è stato rispettato il disposto dell'art 182 ter lf: non risulta inviata la proposta all'Agenzia delle Entrate Riscossione, ai fini del voto successivo; non è stato osservato il trattamento dei debiti tributari e previdenziali, come indicato nella suddetta norma;

nonostante la previsione di falcidia dei privilegiati, non è stata prodotta la relazione del professionista ex art 160 comma 2 lf, relativa a tutti i beni;

la relazione attestativa presenta plurime e gravi carenze: sulla analisi dei crediti privilegiati, sulla congruità o meno del canone di affitto di azienda, sulla convenienza del concordato rispetto alla alternativa del fallimento, anche in relazione alla apprensione dei beni dei soci illimitatamente responsabili;



ritenuto che dette carenze ed incongruenze comportino la inammissibilità del concordato;

rilevato che non sono state proposte istanze di fallimento;

- Visti gli artt.161 e 162 L.F.;

**PQM**

Dichiara inammissibile il concordato preventivo proposto dalla società \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ esercente l'attività di compravendita di immobili alberghieri, gestione di hotel.

Così deciso in camera di consiglio il 10-5-2018

Il Presidente est

Dr Francesca Miconi

